



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000-AQ-CIA-SINCERT

Regolamento sui procedimenti disciplinari riguardanti il personale del comparto in servizio presso il CEFPAS

Articolo 1

Fonti normative ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificate ed integrate dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dagli artt. 28, 29 e 31 del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 1° settembre 1995, dagli artt. 10 e seguenti del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 19 aprile 2004, nonché dall'art. 6 del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 10 aprile 2008.

Questo regolamento si applica a tutti i dipendenti in servizio presso il CEFPAS, nei cui confronti opera il Contratto del comparto sanità, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Articolo 2

Obblighi di condotta del dipendente e sanzioni disciplinari.

I dipendenti in servizio presso il Centro sono tenuti a rispettare gli obblighi di condotta che sono espressamente dettati dall'art. 28 del CCNL 1° settembre 1995, come modificato dall'art. 11 del CCNL 19 aprile 2004, che per comodità di consultazione si allegano in copia, nonché quelli introdotti dalla normativa in materia.



MEDICONGRESS
bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-08064-2000-AQ-CIA-SINCERT

Nell'ipotesi di violazione da parte dei lavoratori dei suddetti obblighi di condotta, i contratti collettivi nazionali individuano le seguenti sanzioni da applicare, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

Articolo 3

Codice disciplinare.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;



OCEDUS

www.cefpa.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505204 - 0934 505215 - fax 0934 594310 - 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpa.it
sede operativa di Palermo: via Cavour, 59 - 90133 Palermo
tel. 091 323165 - fax 091 6622668 - e-mail: segcepa@cefpa.it
P. IVA 01427360852



MEDICONGRESS

bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000-AQ-CIA-SINCERT

- d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL del comparto sanità 19 aprile 2004, come modificato dall'art. 6 del CCNL del comparto sanità 10 aprile 2008, che per comodità di consultazione si allegano in copia, per quanto riguarda l'elencazione delle mancanze che comportano l'irrogazione delle differenti sanzioni disciplinari.

Articolo 4

Titolarità del potere disciplinare.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, titolare del procedimento disciplinare è il



OCEDUS

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505204 - 0934 505215 - fax 0934 594310 - 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpas.it
sede operativa di Palermo: via Cavour, 59 - 90133 Palermo
tel. 091 323165 - fax 091 6622668 - e-mail: segcepa@cefpas.it
P. IVA 01427360852



MEDICONGRESS

bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000-AQ-CIA-SINCERT

responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, se lo stesso ha qualifica dirigenziale.

Conseguentemente, nell'ambito di questo Centro, competente all'irrogazione delle suddette sanzioni disciplinari è il Direttore generale ovvero il Direttore amministrativo, ovvero ancora il Direttore della formazione.

Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi delle suddette, il procedimento disciplinare viene svolto dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. L'Ufficio, costituito con apposita deliberazione adottata dal Direttore generale dell'ente, è un organismo collegiale che si compone di tre membri scelti dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'azienda, di cui uno con funzioni di Presidente. Per ogni componente è previsto un sostituto.

Articolo 5

Procedimento disciplinare.

I soggetti titolari dell'azione disciplinare, come indicati nell'art. 4, qualora vengano a conoscenza direttamente ovvero a seguito di segnalazione, di un comportamento tenuto da un dipendente in violazione di un obbligo di condotta, devono avviare il procedimento disciplinare, per la eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Quest'ultimo non deve essere avviato unicamente nell'ipotesi di infrazioni punibili con la sanzione del rimprovero verbale, che può essere applicato direttamente dal Direttore generale ovvero dal Direttore amministrativo, ovvero ancora dal Direttore della formazione, senza che sia necessario procedere alla contestazione scritta. L'applicazione della suddetta sanzione deve essere comunicata

4



OCEDUS

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505204 - 0934 505215 - fax 0934 594310 - 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpas.it
sede operativa di Palermo: via Cavour, 59 - 90133 Palermo
tel. 091 323165 - fax 091 6622668 - e-mail: segcepa@cefpas.it
P. IVA 01427360852



MEDICONGRESS

bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000-AO-CIA-SINCERT

per iscritto all'U.O. per la gestione del personale, per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente, ai fini della valutazione della recidiva e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità (rimprovero verbale, rimprovero scritto o censura, multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni), il Direttore generale ovvero il Direttore amministrativo, ovvero ancora il Direttore della formazione, quando ha notizia di comportamenti punibili, deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, convocandolo per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno dieci giorni, ed informandolo che può farsi assistere da un legale o da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito con l'irrogazione della sanzione oppure con l'atto di archiviazione.

In caso di differimento del termine per la difesa superiore a 10 giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

5



OCEDUS

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505204 - 0934 505215 - fax 0934 594310 - 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpas.it
sede operativa di Palermo: via Cavour, 59 - 90133 Palermo
tel. 091 323165 - fax 091 6622668 - e-mail: segcepa@cefpas.it
P. IVA 01427360852



MEDICONGRESS

bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000-AQ-CIA-SINCERT

La violazione dei suddetti termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare per l'amministrazione, ovvero per il dipendente dell'esercizio del diritto di difesa.

Per l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari più gravi (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso), il Direttore generale ovvero il Direttore amministrativo, ovvero ancora il Direttore della formazione, deve trasmettere gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio per i Procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento, secondo le modalità e con applicazione di termini pari al doppio di quelli sopra descritti per le sanzioni di minore gravità. Il termine di 40 giorni per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione. La violazione dei predetti termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare per l'amministrazione, ovvero per il dipendente dell'esercizio del diritto di difesa.

Del contraddittorio viene redatto apposito verbale.

Nel corso dell'istruttoria, il soggetto titolare dell'azione disciplinare ha la facoltà di convocare qualsiasi dipendente per essere sentito in merito al procedimento avviato, acquisendo a verbale le dichiarazioni dello stesso, nonché di acquisire da altre



OCEDUS

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule', 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505204 - 0934 505215 - fax 0934 594310 - 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpas.it
sede operativa di Palermo: via Cavour, 59 - 90133 Palermo
tel. 091 323165 - fax 091 6622668 - e-mail: segcepa@cefpas.it
P. IVA 01427360852



MEDICONGRESS

bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2009-AQ-CIA-SINCERT

amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. L'ingiustificata assenza di un dipendente, convocato come teste in un procedimento disciplinare, costituisce violazione dei doveri del dipendente stesso e comporta l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti il procedimento a suo carico.

La sanzione o l'atto di archiviazione devono essere notificati al dipendente per iscritto e ne deve essere data contestuale comunicazione all'U.O. per la gestione del personale per i conseguenti adempimenti.

Articolo 6

Forma delle comunicazioni al dipendente.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, ogni comunicazione al dipendente è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano.

Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, il numero di fax di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità.

In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.



OCEDUS



MEDICONGRESS
bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000 AQ-CIA-SINCERT

Articolo 7

Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Il dipendente può impugnare, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, la sanzione disciplinare innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria previo esperimento, facoltativo, del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 8

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.

Si applica la disciplina dettata dall'art. 31 del CCNL del comparto sanità 1° settembre 1995.

Articolo 9

Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dall'art. 14 del CCNL del comparto sanità 19 aprile 2004, come modificato dall'art. 6 del CCNL del comparto sanità 10 aprile 2008.

Articolo 10

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

Si applica la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL del comparto sanità 19 aprile 2004, come modificato dall'art. 6 del CCNL del comparto sanità 10 aprile 2008.

8

www.cefpa.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mule, 1 - 93100 CALTANISSETTA
tel. 0934 505204 - 0934 505215 - fax 0934 594310 - 0934 591266 - e-mail: cdf@cefpa.it
sede operativa di Palermo: via Cavour, 59 - 90133 Palermo
tel. 091 323165 - fax 091 6622668 - e-mail: segcepa@cefpa.it
P. IVA 01427360852



OCEDUS



MEDICONGRESS

bridge over



REGIONE
SICILIANA



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



CERT-06064-2000-AQ-CIA-SINCERT

Articolo 11

Pubblicità.

Il presente regolamento sarà affisso con requisito di permanenza nell'Albo del CEFPAS e pubblicato nel sito aziendale ed avrà efficacia immediata dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione.

Articolo 12

Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nei Contratti collettivi nazionali e nella normativa nazionale.



OCEDUS



MEDICONGRESS
bridge over